



DELIBERA N. 32 del 20 Giugno 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [redacted], avverso il provvedimento emanato dal Centro per l’Impiego di [redacted] prot. n. [redacted] del 31/07/2018, di decurtazione di una mensilità di NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla seconda convocazione dello stesso CpI per la partecipazione agli incontri concordati in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all’ANPAL, tramite raccomandata A/R, in data 13/05/2019;

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 20 Giugno 2019, del ricorso in parola.

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra [redacted] sottoscrive come percettrice NASpI, presso il CpI di [redacted] in data 10/10/2018 il Patto di Servizio Personalizzato. In tale occasione viene concordato il successivo incontro per il giorno

14/11/2019. Constatata l'assenza, senza giustificato motivo, al predetto incontro, il CpI invia tramite raccomandata A/R (all'indirizzo di residenza indicato nell'istanza NASpI) la nota prot. n. [redacted] con cui viene fissato un successivo appuntamento per il giorno 12/12/2018. Tale raccomandata A/R ritorna al CpI con la motivazione "Destinatario sconosciuto all'indirizzo". Il CpI invia, sempre tramite raccomandata A/R, la nota prot. n. [redacted] con cui viene fissato un ulteriore appuntamento per il giorno 29/01/2019. Anche tale raccomandata resta inesitata e ritorna al mittente con la dicitura "Destinatario sconosciuto all'indirizzo". In data 31/01/2019 il CpI di [redacted] invia alla Sig.ra [redacted], tramite mail, la nota prot. n. [redacted] con cui viene emanato il provvedimento di decurtazione di una mensilità di NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla seconda convocazione del CpI per la partecipazione agli incontri concordati in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato. La Sig.ra [redacted] chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio in oggetto in quanto, in data 05/11/2018, è stata presa in carico dal CpI di [redacted] in seguito a trasferimento per cambio di domicilio. In tale occasione la ricorrente ha sottoscritto un nuovo Patto di Servizio Personalizzato nel quale è stato concordato un successivo appuntamento per il giorno 20/12/2018 per la partecipazione ad attività di laboratorio/seminariali, appuntamento al quale la Sig.ra [redacted] afferma di essersi presentata. A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [redacted] invia in data 28/05/2019 e in data 10/06/2019 la seguente documentazione: scheda personale della Sig.ra [redacted] definita a seguito della sottoscrizione del Patto di Servizio presso il CpI di [redacted] in data 10/10/2018 con calendarizzazione incontri (1° incontro fissato per il 14/11/2019); nota di convocazione prot. n. [redacted]; nota di convocazione prot. [redacted]; nota prot. n. [redacted] con cui viene emanato il provvedimento di decurtazione di una mensilità di NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla seconda convocazione del CpI. Il CpI ribadisce, altresì, di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale di trasferimento, per cambio di domicilio, della Sig.ra Bordusanu al CpI di [redacted].

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Il Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla Sig.ra [redacted] presso il CpI di [redacted] così come gli incontri/attività definite nell'allegata scheda personale e i conseguenti obblighi a carico della ricorrente risultano privi di validità a seguito della presa in carico della ricorrente, effettuata da parte del CpI di [redacted] in data 05/11/2018, per trasferimento in seguito a cambio di domicilio. Presa in carico avvenuta, peraltro, in data antecedente agli incontri fissati dal CpI di [redacted].

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 20 Giugno 2019

Il Presidente
Salvatore Pirrone



Il Segretario
Rita De Rinaldis

